

Cane a rischio maltrattamenti: sì al sequestro

6 Aprile 2021 | Autore: [Carlos Arija Garcia](#)



Le guardie zoofile hanno lo stesso potere di vigilanza degli agenti di polizia giudiziaria e possono intervenire per salvare l'animale.

Le associazioni animaliste hanno poteri di vigilanza come quelli degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria e, pertanto, i loro volontari possono sequestrare un cane a rischio di maltrattamenti. Lo ha stabilito la Cassazione con una sentenza appena depositata [1].

La Suprema Corte ha esaminato il caso di un cane trovato dalle guardie zoofile (che collaborano con l'Ente protezione animali) in pessime condizioni nell'abitazione della padrona, malato e malnutrito, motivo cui il giudice per le indagini preliminari ha accolto il ricorso d'urgenza per il sequestro dell'animale. Iniziativa che la proprietaria del cane ha contestato sostenendo di aver subito in casa una perquisizione non autorizzata dal magistrato e sulla base di una segnalazione anonima.

La Cassazione ha stabilito, invece, che il sequestro del cane era legittimo in quanto la legge [2] «prevede che la vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute».

In questo caso, in effetti, si trattava di guardie zoofile che collaborano con l'Enpa, l'Ente protezione animali. Figure che, pur non essendo agenti di polizia giudiziaria, la normativa riconosce come «guardie giurate volontarie di un'associazione protezionistica nazionale riconosciuta». Significa che gli agenti hanno il diritto, nonché il dovere, di agire in difesa degli animali di affezione a rischio di maltrattamento.

Ci sono ben due passaggi nel Codice penale che riguardano il maltrattamento di animali. Il primo, l'articolo 544, prevede che «chiunque, per crudeltà o senza necessità,

cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro». La stessa pena si applica a chi sottopone l'animale a trattamenti che procurano un danno alla loro salute, mentre è aumentata della metà se dai fatti citati deriva la morte dell'animale.

In un altro articolo, il 727, il Codice penale punisce con l'arresto fino a un anno o l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro «chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività». Ma anche chi detiene animali «in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».

note

[1] Cass. sent. n. 12961/2021 del 21.06.04.

[2] Art. 6 co. 2 legge n. 189/2009.

(da www.laleggepertutti.it)